



CITTÀ DI MONTICHIARI

Provincia di Brescia

www.comune.montichiari.bs.it

AVVISO PUBBLICO	
PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE	
art. 55, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017	
PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' E IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE	
CIG B34DC71492 - CUP I31H22000290001	

INFORMAZIONI PRELIMINARI	4
ART. 1. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA	6
ART. 2. DEFINIZIONI	7
ART. 3. CHIARIMENTI	7
CAPO 1 – DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLE PROGETTUALITA'	8
ART. 4. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE E FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO	8
ART. 5. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO E QUADRO PROGETTUALE	8
ART. 6. TARGET DI RIFERIMENTO	9
ART. 7. DURATA	9
ART. 8. RISORSE ECONOMICHE	9
8.1. RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AP	9
8.2. RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'EG	10
CAPO 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
ART. 9. SOGGETTI AMMESSI	11
ART. 10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	11
ART. 11. REQUISITI SPECIALI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE	11

11.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
11.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE	11
11.3.	CONDIZIONI DI ESECUZIONE	11
ART. 12.	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DEI REQUISITI PER OPERATORI ECONOMICI A IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA	11
ART. 13.	POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI CONSORZI DI COOPERATIVE	12
ART. 14.	AVVALIMENTO	12
ART. 15.	ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITÀ	13
15.1.	CANDIDATURA CON EVENTUALI PARTNER	13
CAPO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA		14
ART. 16.	PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E TERMINI	14
16.1.	SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI	14
16.2.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN CASO DI R.T.I.	14
CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		15
ART. 17.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	15
17.1.	DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI	15
ART. 18.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
CAPO 5 – PROPOSTA PROGETTUALE E QUADRO ECONOMICO		16
ART. 19.	PROPOSTA PROGETTUALE	16
ART. 20.	QUADRO ECONOMICO	16
CAPO 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE		17
ART. 21.	CRITERIO PER LA SELEZIONE DEGLI EG	17
21.1.	CRITERI E PUNTEGGI	17
21.2.	CRITERI MOTIVAZIONALI E DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI	18
CAPO 8 – FASE ISTRUTTORIA		21
ART. 22.	DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE	21
ART. 23.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
ART. 24.	ANALISI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	21
24.1.	LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	21
CAPO 9 – NOMINA DEGLI EG E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO		22
ART. 25.	NOMINA DEGLI ENTI GESTORI (EG)	22
ART. 26.	FASE DI COPROGETTAZIONE	22
ART. 27.	FASE DELLA STIPULA E FASE ESECUTIVA	22

27.1. STIPULA DELLA CONVENZIONE	22
ART. 28. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	23
<u>CAPO 10 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI</u>	24
ART. 29. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI	24
ART. 30. CONTROVERSIE	24
30.1. PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEGLI EG	24
30.2. CONTROVERSIE IN FASE ESECUTIVA	24
ART. 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24

INFORMAZIONI PRELIMINARI

PREMESSO:

- che l'Ambito Territoriale Bassa Bresciana Orientale, tramite il Comune di Montichiari in qualità di capofila, gestisce da più anni in forma associata il Servizio di Inserimento Lavorativo per i propri cittadini disabili o svantaggiati ai sensi della L. 68/99 e L. 381/91;
- che in fase di redazione del vigente Piano di Zona, nonché nell'alveo dei Tavoli tecnici tematici di Ambito propedeutici alla redazione del Piano di Zona 2025/2027, è stato coinvolto il terzo settore, e sono stati circoscritti i principali bisogni da soddisfare, e le possibili modalità realizzative per il loro soddisfacimento;
- che i principali bisogni emersi sono i seguenti:
 - o definire in modo organico e strutturato percorsi di integrazione lavorativa per le diverse categorie di persone in situazione di svantaggio sociale e a rischio di emarginazione;
 - o a promuovere una cultura dell'integrazione socio-lavorativa delle fasce deboli attraverso forme di confronto e dialogo con i soggetti istituzionali e sociali interlocutori del servizio;
 - o alimentare un portafoglio di imprese del territorio dove sono disponibili posti di lavoro e/o dove sono attivabili percorsi di inclusione per i cittadini target;
 - o integrare le azioni progettuali con analoghe misure attive nei territori (a titolo esemplificativo: tirocini per l'inclusione per i cittadini in condizione di vulnerabilità, specifiche progettualità per l'inclusione attiva, percorsi di attivazione per i neet, ecc...);
 - o a ricomporre la presa in carico delle persone con fragilità all'interno di un progetto di vita complessivo della persona e del proprio nucleo familiare;
- che il provvedimento di C.C. 4/2022, di approvazione del Piano di Zona dell'ambito Bassa Bresciana Orientale, per il triennio 2021/2023 prevede all'azione 32 la gestione associata degli interventi per l'inserimento lavorativo a favore dei cittadini disabili dell'Ambito territoriale;
- che nel 2024 scadrà la convenzione con ACB per la gestione del SIL e nella seduta del 11/03/2024 l'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona ha stabilito:
 - o di proseguire nella gestione associata degli interventi per l'inserimento lavorativo anche per il triennio di programmazione del nuovo Piano di Zona 2025/2027 e ciò in continuità di quanto stabilito dall'azione 32 del vigente Piano;
 - o di dare corso ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs 117/2017 ad una procedura di coprogettazione, assumendo come riferimento per le risorse disponibili la spesa storica, per l'individuazione dell'ETS che gestirà gli interventi in parola e ciò al fine di riprogettare le attività maggiormente orientate alle politiche attive del lavoro, allo svantaggio non certificato, ai neet, al supporto per l'attivazione dei tirocini per i cittadini in condizione di vulnerabilità;
 - o che l'ente capofila gestirà per conto di tutti i comuni dell'ambito la procedura, sottoscriverà la convenzione di servizio con l'ETS, liquiderà a rendicontazione i contributi a copertura degli oneri sostenuti al netto delle valorizzazioni apportate.

VISTI:

- l'articolo 118 comma 4 della Costituzione;
- gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", con particolare riferimento all'art. 20, comma 1, ai sensi

del quale “La Regione promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali”;

- l'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco. Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi;
- l'art. 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore, che positivizza gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione;
- la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 della Corte costituzionale, che sottolinea il legame diretto tra art. 55 del Codice del Terzo settore e art. 118, quarto comma, della Costituzione, e chiarisce la natura del procedimento di coprogettazione;
- D.M.L.P.S. n.72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;
- Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”, avuto particolare riguardo all'art. 6, che riconosce il ruolo fondamentale della solidarietà sociale e della sussidiarietà orizzontale, acconsentendo alla pubblica amministrazione di apprestare modelli organizzativi di amministrazione condivisa fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore.

CONSIDERATO CHE:

- in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., l'art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- l'art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS;
- gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della società;
- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si

- configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;
- il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;
 - Il Comune riconosce il particolare ruolo che i soggetti del Terzo Settore possono esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi alla persona, nel principio di sussidiarietà orizzontale;
 - la scelta di attivare una procedura di selezione rivolta a soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento degli enti del Terzo Settore, quali attori in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto, caratterizzato da rischio di esclusione, e di primario interesse per le politiche del lavoro a favore di persone fragili;
 - nelle procedure di co-progettazione non trova applicazione la disciplina sui contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 36/2023.

VALUTATO CHE:

- la coprogettazione rappresenta una modalità alternativa all'appalto, e costituisce una forma di coinvolgimento del terzo settore non più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione degli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni rilevati, consentendo di unire esperienze e risorse economiche, logistiche organizzative e professionali – per l'innovazione degli stessi;
- Il Comune di Montichiari intende quindi individuare ETS disponibili alla coprogettazione e alla successiva gestione degli interventi previsti dal progetto che verrà prodotto in seno al tavolo di coprogettazione;
- la progettualità entra a pieno titolo nella definizione riportata in apertura dalla Legge quadro 328/2000, art. 1, c. 1, in quanto: "promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza", nonché nella nozione di attività di interesse generale contenuta nell'art. 3 del d.lgs. 117/2017, nel cui ambito ricadono interventi e servizi sociali.

IL COMUNE DI MONTICHIARI IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE BASSA BRESCIANA ORIENTALE

in esecuzione del Provvedimento del Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Servizi al Cittadino e Sicurezza n. 634 del 04/10/2024, indice un'istruttoria pubblica per individuare soggetti del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione per la gestione degli interventi di inserimento lavorativo e inclusione sociale a favore di cittadini con disabilità e in condizione di svantaggio.

Il presente avviso ha pertanto scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali da parte o nei confronti del Comune di Montichiari che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Gianpietro Pezzoli.

Art. 1. Documentazione della procedura

La documentazione della procedura, oltre al presente avviso pubblico, comprende i seguenti allegati:

- 1.1) Modello di candidatura;
- 1.2) Modello di quadro economico;
- 2) Schema di convenzione.

Art. 2. Definizioni

Nella presente procedura, si farà riferimento alle seguenti definizioni ed ai seguenti acronimi:

- **Amministrazione procedente/AP** → il Comune di Montichiari;
- **CTS** → Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. n. 117/2017;
- **ETS** → Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del CTS;
- **Co-progettazione** → sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS individuati al termine della prima fase della procedura;
- **EG** → Ente Gestore, ovvero l'ETS, singolo o associato, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente ed utilmente collocata in graduatoria, e con il quale si attiverà il rapporto di collaborazione, distintamente per ciascuna azione;
- **PP** → Proposta progettuale, ovvero il documento trasmesso dagli ETS nell'ambito della prima fase del procedimento di coprogettazione;
- **Contributo** → somme trasferite dall'AP all'EG al fine di garantire la sostenibilità del progetto.;
- **Tavolo di coprogettazione** → sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione, ai quali è ammesso l'EG, ed eventuali ulteriori stakeholder individuati dall'AP;
- **PE** → Progetto esecutivo, ovvero il documento finale redatto di concerto tra AP ed EG, alla conclusione dei tavoli di co-progettazione;
- **QE** → Quadro economico di progetto, ovvero il documento finale redatto di concerto tra AP ed EG, che definisce le risorse, anche umane, messe a disposizione dall'EP e dall'EG, nonché la loro allocazione sulla struttura dei costi del progetto.

Art. 3. Chiarimenti

Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte dell'AP; per il fine le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, e comunque non oltre il giorno 25/10/2024; l'AP non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente. Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo ufficio.protocollo@cert.montichiari.it

I quesiti degli ETS, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati nella sezione pertinente del sito istituzionale dell'AP.

Capo 1 – DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLE PROGETTUALITA'

Art. 4. Amministrazione procedente e finalità del procedimento

L'Ambito Bassa Bresciana Orientale è composto da n. 7 Comuni (Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano) con una popolazione di n. 67.761 abitanti al 31/12/2023.

L'Ente attuatore del Piano di Zona e delle politiche sociali gestite in forma associata è il Comune di Montichiari.

Il presente Avviso si pone come lo strumento di perseguimento e attuazione:

- degli obiettivi del Piano di Zona 2021-2023 deliberato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito e prorogato per l'anno 2024, in ottemperanza alla DGR 1473 del 04.12.2023, nelle aree relative alla disabilità, allo svantaggio ed al mondo del lavoro;
- degli indirizzi programmatici del Piano di Zona 2025-2027, ad oggi in fase di concertazione e stesura, per come definiti dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 11/03/2024.

L'AP, al fine del raggiungimento di detti obiettivi individuando per mezzo del presente avviso un idoneo EG con cui co-progettare e successivamente implementare il progetto alla luce delle caratteristiche e delle finalità nel prosieguo illustrati.

Scopo della presente procedura è quindi più nello specifico l'attivazione dei Tavoli di co-progettazione, finalizzati all'elaborazione congiunta della progettazione esecutiva degli interventi e delle attività necessarie al soddisfacimento dei bisogni espressi dall'AP, e, conseguentemente, all'attivazione del rapporto di partenariato con gli enti attuatori di progetto.

Tenuto conto dell'oggetto della procedura sarà selezionato da una commissione all'uopo nominata un unico ETS, singolo o associato, la cui proposta progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso.

Art. 5. Oggetto del procedimento e quadro progettuale

Le azioni progettuali volte all'integrazione lavorativa e inclusione sociale che s'intendono sviluppare dovranno:

- definire in modo organico e strutturato percorsi di integrazione lavorativa per le diverse categorie di persone in situazione di svantaggio sociale e a rischio di emarginazione;
- promuovere una cultura dell'integrazione socio-lavorativa delle fasce deboli attraverso forme di confronto e dialogo con i soggetti istituzionali e sociali interlocutori del servizio;
- alimentare un portafoglio di imprese del territorio dove sono disponibili posti di lavoro e/o dove sono attivabili percorsi di inclusione per i cittadini target;
- integrare le azioni progettuali con analoghe misure attive nei territori (a titolo esemplificativo: tirocini per l'inclusione per i cittadini in condizione di vulnerabilità, specifiche progettualità per l'inclusione attiva, percorsi di attivazione per i neet, ecc...);
- a ricomporre la presa in carico delle persone con fragilità all'interno di un progetto di vita complessivo della persona e del proprio nucleo familiare.

Tali finalità generali verranno perseguite con i progetti e gli interventi di un'equipe specializzata e competente per le tematiche del lavoro e delle politiche di inclusione e integrazione lavorativa delle persone in stato di fragilità, in stretta integrazione con l'equipe del servizio sociale comunale, condividendo la costruzione di piani di intervento personali e globali, quindi non settorializzati.

Gli interventi dovranno essere progettati al fine di prevedere:

- modalità puntuali di presa in carico sulla base di una segnalazione del servizio sociale dei singoli Comuni/Ambito;
- la valutazione della condizione di occupabilità ovvero di attivazione di percorsi di inclusione;

- la definizione di un progetto individualizzato di inserimento/inclusione attiva;
- l'individuazione di un numero di postazioni esperienziali tra loro variegata utili ed essere sedi di percorsi di tirocinio, anche propedeutici all'inserimento lavorativo, per il target di progetto;
- l'individuazione di postazioni lavorative adeguate alla persona da inserire attraverso un'azione di scouting effettuato da personale competente in grado di interloquire in maniera efficace con le realtà del mondo del lavoro;
- La ricerca di fonti di finanziamento integrative alternative, quali ad esempio quelle garantite dal sistema dotale regionale, ovvero la partecipazione a bandi di finanziamento, che consentano di potenziare gli interventi;
- la costruzione, il mantenimento e lo sviluppo di reti formali di partenariato con enti territoriali, parti sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro ed alla costruzione della "banca dati aziende" con sede prioritariamente nell'ambito dei territori cui i servizi sono rivolti.

Art. 6. Target di riferimento

I beneficiari degli interventi sono quelli previsti dalla L. 68/99 e dalla L. 381/99 oltre che i cittadini in condizione di svantaggio (a titolo esemplificativo: neet, cittadini in condizione di vulnerabilità socio economica ecc.).

A mero titolo indicativo si riportano i dati storici relativi ai beneficiari:

target	2021	2022	2023
n. cittadini con disabilità fisica e sensoriale	60	55	50
n. cittadini con disabilità psichica	50	45	40
n. cittadini con disabilità intellettiva	20	18	20
n. cittadini svantaggio L. 381/1991	25	20	18

e quelli stimati per le attività progettuali:

target	2025	2026	2027
n. cittadini con disabilità fisica e sensoriale	50	50	50
n. cittadini con disabilità psichica	40	40	40
n. cittadini con disabilità intellettiva	20	20	20
n. cittadini svantaggio L. 381/1991	15	15	15
n. cittadini in condizione di vulnerabilità socio-economica	20	20	-

Art. 7. Durata

Gli interventi e le attività si svolgeranno per il periodo di vigenza del Piano di Zona 2025-2027, ovvero indicativamente dal 01/01/2025 al 31/12/2027, fatte salve (e comprese) eventuali proroghe della sua validità.

Art. 8. Risorse economiche

8.1. Risorse messe a disposizione dall'AP

Il quadro delle risorse messe a disposizione dall'AP è il seguente:

Finanziamento	2025	2026	2027
Fondi propri	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Fondo QSFP (tirocini per l'inclusione)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	-

Detto quadro è da considerarsi meramente indicativo, poiché potrebbe subire variazioni sulla base delle esigenze della programmazione di ambito e del progetto definitivo conseguente all'attività di coprogettazione, tenuto altresì conto del possibile reperimento di fondi integrativi in costanza di rapporto. Eventuali modifiche e/o rimodulazioni rispetto a quanto sopra indicato, saranno attuate in funzione dell'avanzamento delle azioni progettuali; tali modifiche saranno oggetto di confronto nei tavoli di lavoro.

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con i partner del Terzo Settore, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della L. 241/1990, sia in riferimento alla natura dei trasferimenti sia in ragione dell'inquadramento fiscale (cfr. interpello n. 375 del 25 maggio 2021).

La procedura di coprogettazione prevede la sottoscrizione di una convenzione e il trasferimento di contributi per la realizzazione delle attività concertate, ed i costi presentati a rendiconto devono essere definiti quali costi reali, non riconducibili a corrispettivi.

Il dettaglio delle spese ammissibili, nell'ambito del budget massimo previsto per le diverse attività, nonché le modalità di rendicontazione, verranno concertate in fase di sviluppo progettuale, nel rispetto dei parametri minimi previsti dall'art. 30 del presente avviso e dallo schema di convenzione.

8.2. Risorse messe a disposizione dall'EG

L'EG è tenuto ad integrare il quadro delle risorse messe a disposizione dall'AP, mediante un cofinanziamento obbligatorio di almeno il 5% da calcolare sul totale finanziario delle risorse pubbliche.

Il cofinanziamento può riguardare ogni bene, risorsa, servizio o attività, anche ancillari, necessari per l'implementazione delle azioni progettuali (attrezzature/strumentazioni, sedi operative, attività formative, ecc.). Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma – beninteso – senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

Nell'ambito di detta percentuale potrà essere prevista la spesa di cui all'art. 26, che in ogni caso grava sull'EG.

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9. Soggetti ammessi

Possono presentare la propria proposta progettuale, tramite apposita manifestazione di interesse, gli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in forma singola o associata (associazioni/raggruppamenti temporanei) secondo le modalità nel prosieguo indicate, e che siano disponibili a co-progettare e successivamente ad implementare l'intervento in oggetto.

Art. 10. Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla procedura gli ETS per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, richiamato in analogia.

Sono altresì esclusi gli ETS per i quali rilevino casi di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, ovvero di ulteriori cause di impossibilità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 11. Requisiti speciali e condizioni di esecuzione

Gli ETS, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

11.1. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al RUNTS di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, c. 3 del medesimo decreto in ordine alle imprese sociali (si rammenta che le cooperative sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. 112/2017, acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale).

11.2. Requisiti di capacità tecnico professionale

Aver gestito all'interno del periodo 01/01/2021-30/09/2024 uno o più servizi o progetti volti all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di disabilità o vulnerabilità, in possesso (anche tra loro cumulativamente) del requisito previsto dalla successiva lett. a), e di almeno uno tra quelli previsti dalle lett. b) e c):

- a. durata di almeno 24 mesi all'interno del periodo suindicato;
- b. beneficiari raggiunti non inferiori al totale triennale (dati storici) previsto dall'art. 6;
- c. ricavi (o entrate comunque denominate) non inferiori al totale triennale delle risorse pubbliche previste dall'art. 8.1.

11.3. Condizioni di esecuzione

- a. Iscrizione all'albo regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della l.r. 22/2006. Ove l'ETS non sia iscritto al momento di presentazione della candidatura dovrà impegnarsi irrevocabilmente ad accreditarsi prima della stipula della convenzione.
- b. Disponibilità di una sede operativa nel territorio dell'Ambito Territoriale. Ove l'ETS non sia in possesso della sede al momento di presentazione della candidatura dovrà impegnarsi irrevocabilmente ad attivarla prima della stipula della convenzione.

Art. 12. Modalità di partecipazione e possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva

Ferme le deroghe espresse e le parti incompatibili di cui al presente articolo, che hanno carattere di prevalenza, ai fini della partecipazione in raggruppamento temporaneo e/o associazione temporanea di scopo, si richiama in analogia quanto previsto dell'articolo 68 del d.lgs. 36/2023.

Gli ETS che intendono raggrupparsi ma che non siano già formalmente costituiti, devono impegnarsi alla costituzione in raggruppamento temporaneo ai fini della candidatura, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo. L'atto di costituzione potrà avvenire con scrittura privata autenticata prima della stipula della convenzione. Detto atto potrà liberamente disciplinare i profili di responsabilità tra i vari soggetti raggruppati, fermo restando che l'ETS mandatario/capogruppo dovrà in ogni caso essere solidalmente responsabile nei confronti dell'AP.

In sede di candidatura devono essere specificati i ruoli, le attività e le connesse quote finanziarie di competenza di ciascun soggetto aderente all'ATI/ATS;

Ciascun ETS raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, mediante l'autonoma compilazione delle pertinenti parti dell'istanza di partecipazione:

- l'assenza dei motivi di esclusione di all'art. 10, che deve sussistere singolarmente da tutti gli ETS raggruppati;
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 11.1, che devono essere posseduti singolarmente da tutti gli ETS raggruppati;
- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 11.2, che devono essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, senza previsione di requisiti minimi in capo ai singoli ETS.
- la condizione di esecuzione di cui al punto 11.3, lett. a), che deve essere garantita da tutti i soggetti raggruppati.
- la condizione di esecuzione di cui al punto 11.3, lett. b), che deve essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso.

Art. 13. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative

Ferme le deroghe espresse e le parti incompatibili di cui al presente articolo, che hanno carattere di prevalenza, si richiama in analogia quanto previsto dell'articolo 67 del d.lgs. 36/2023.

I consorzi devono indicare la partecipazione in proprio, allorché intendano gestire direttamente il servizio, oppure devono indicare le consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre.

Ciascun ETS (consorzio o consorziato) deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, mediante l'autonoma compilazione delle pertinenti parti dell'istanza di partecipazione:

- l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 10, che deve sussistere singolarmente sia per il consorzio che per le imprese consorziate;
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 11.1, che deve sussistere singolarmente sia per il consorzio che per le imprese consorziate;
- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 11.2, che devono essere cumulativamente posseduti dal consorzio e/o dalle consorziate, senza previsione di requisiti minimi in capo ai singoli ETS. Non opera il principio del cumulo alla rinfusa ed il consorzio non potrà computare i requisiti di consorziate non indicate per l'esecuzione;
- la condizione di esecuzione di cui al punto 11.3, lett. a), che deve essere garantita da tutti i soggetti materialmente indicati per l'esecuzione.
- la condizione di esecuzione di cui al punto 11.3, lett. b), che deve essere garantita dal consorzio nel suo complesso, anche per il tramite delle consorziate.

Art. 14. Avvalimento

In ragione dell'esigenza che i profili esperienziali siano posseduti direttamente dai soggetti candidati, necessaria alla luce della specificità e della delicatezza degli interventi, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, in coerenza con quanto previsto dal Vademecum su "L'Affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore" realizzato nell'ambito del progetto "Co-Progetta – Un'amministrazione condivisa" dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Anci,

avvalendosi della collaborazione delle Fondazioni Cittalia e Ifel, ove testualmente si legge che nella procedura di co-progettazione “*non trovano applicazione gli istituti dell’avvalimento e del subappalto*”.

Art. 15. Esternalizzazione attività

Non è necessaria l’indicazione delle parti del progetto che s’intendono esternalizzare, fermo restando che non è di norma ammessa, salva valutazione di opportunità da parte dell’AP, l’esternalizzazione delle prestazioni principali di inserimento lavorativo, essendo la stessa viceversa ammessa per le sole prestazioni ancillari ed accessorie eventualmente previste nel PE, nonché per eventuali lavori e forniture.

In linea generale gli affidamenti a soggetti terzi non possono avere ad oggetto o riguardare:

- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell’operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell’operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dall’ETS con riferimento all’effettivo valore dei servizi prestati.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti cui esternalizzare le attività si rinvia a quanto previsto dallo schema di convenzione.

15.1. Candidatura con eventuali partner

È facoltà dei candidati di nominare ETS, ovvero altri soggetti senza finalità di lucro non iscritti al RUNTS ma comune operativi nel terzo settore, in qualità di meri “partner”.

I partner indicati non sono considerati candidati, non intessono alcun rapporto giuridico con l’AP, e non sottoscrivono la convenzione. I partner non possono altresì apportare all’ETS che li ha indicati i requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso.

I Partner possono essere nominati da più soggetti, senza vincoli quantitativi o di altra sorta.

Per tali ragioni, non sarà necessario che i partner sottoscrivano i documenti progettuali, come viceversa previsto per i soggetti raggruppati.

È cionondimeno necessario che i partner dichiarino il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 10.

I partner possono essere indicati ai fini dell’esecuzione di specifiche progettualità, o per l’esecuzione di specifiche attività ancillari previste nella proposta progettuale, senza il previo esperimento delle procedure di individuazione dei soggetti prevista dal precedente art. 15, salva la verifica rispetto alla congruità delle spese indicate in fase di rendicontazione.

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Art. 16. Presentazione della candidatura e termini

La candidatura, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all'AP, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del **05/11/2024 – ore 12.00** - pena l'irricevibilità della candidatura medesima e, comunque, la non ammissione alla procedura.

La candidatura, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.protocollo@cert.montichiari.it

In particolare, il concorrente dovrà inviare una cartella compressa (.zip o analoghi), contenente tre sotto cartella da nominarsi con le seguenti diciture:

- Documentazione amministrativa;
- Proposta Progettuale;
- Quadro Economico.

Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: "Candidatura co-progettazione SIL".

16.1. Sottoscrizione degli atti

Tutte le dichiarazioni e i documenti da trasmettere all'AP devono essere sottoscritti con firma digitale.

L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

La domanda e le offerte sono sottoscritte:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 67 del d.lgs. 26/2023, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente, ove ricorra il caso, allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nei soli casi in cui la documentazione non sia sottoscritta con firma digitale, è necessaria l'allegazione di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

16.2. Modalità di presentazione della candidatura in caso di R.T.I.

In caso di partecipazione alla procedura in RTI/ATS, l'onere della trasmissione della candidatura è in carico unicamente all'ETS mandatario/capofila.

Le mandanti eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'ETS mandatario, cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative.

Resta ferma la necessità della sottoscrizione congiunta della proposta progettuale e del piano economico, da parte di tutti i soggetti del raggruppamento non formalmente costituito, e dei soggetti a questi assimilati.

Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17. Documentazione amministrativa

La prima sotto cartella dovrà contenere i seguenti documenti:

17.1. Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti

Il candidato dovrà presentare una autocertificazione, conforme all'allegato n. 1", nella quale siano rese le seguenti dichiarazioni:

- a. Possesso dei requisiti di ordine generale;
- b. Possesso dei requisiti di ordine speciale;
- c. Impegni relativi alle condizioni di esecuzione.

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

Tutti gli ETS raggruppati (ovvero le consorziate esecutrici) dovranno rendere le dichiarazioni di cui alla lettera a) del primo paragrafo, nonché, sulla base degli effettivi apporti del singolo mandante/consorzio, e quindi solo ove necessario, le dichiarazioni di cui alle lett. b) e c).

In caso di RTI/ATS non formalmente costituiti, la sottoscrizione congiunta del progetto varrà quale impegno alla costituzione del RTI/ATS

In ogni caso gli RTI/ATS sono tenuti a dichiarare:

- a) l'ETS al quale, in caso di selezione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) le parti del progetto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, o in alternativa la relativa percentuale sul budget.

Art. 18. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della candidatura potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023, richiamato in analogia per quanto compatibile con quanto nel prosieguo meglio specificato.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della candidatura.

Non è di norma ammesso il soccorso istruttorio in relazione alla proposta progettuale ed al quadro economico, fatte salve le acquisizioni giurisprudenziali in punto di soccorso procedimentale nella contrattualistica pubblica, e fermo restando che eventuali lacune determineranno penalizzazioni nell'attribuzione del punteggio, e non già l'esclusione dalla procedura, ben potendo queste essere colmate nell'ambito della successiva fase di co-progettazione.

Ai fini della sanatoria l'AP assegna al candidato un congruo termine - non superiore a dieci giorni da graduarsi in ragione della complessità della richiesta - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, l'AP procede all'esclusione del candidato dalla procedura.

Capo 5 – PROPOSTA PROGETTUALE E QUADRO ECONOMICO

Art. 19. Proposta progettuale

La seconda sotto cartella dovrà contenere la Proposta Progettuale, la quale dovrà:

- a) essere formulata in lingua italiana;
- b) avere una lunghezza indicativa non superiore a 40 cartelle per la relazione; non superiore a 10 cartelle per gli allegati;
- c) contenere l'ordinata descrizione di tutti gli aspetti previsti dal successivo articolo 21.1 relativo ai criteri di valutazione delle proposte, **sulla base di un indice che segua questi ultimi in maniera pedissequa**, e in maniera idonea a consentire alla commissione giudicatrice l'immediata percezione e la successiva valutazione dei criteri e dei sub-criteri ivi previsti.
- d) essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da tutti i legali rappresentanti nel caso di soggetti raggruppati non costituiti);

Art. 20. Quadro economico

La terza sotto cartella dovrà contenere il Quadro Economico di massima. Il quadro economico, redatto preferibilmente come da modello allegato, dovrà:

- evidenziare eventuali entrate ulteriori (compresi altri contributi pubblici e privati e/o proventi di altra natura);
- evidenziare le voci di costo ripartite per tipologia (costi del personale, costi gestionali/generali, ecc.);
- evidenziare la quota di cofinanziamento.

Quanto alle spese ammissibili, si richiama quanto previsto dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In ogni caso:

- non potrà evidenziarsi un attivo a favore del proponente;
- dovrà viceversa prevedersi il pareggio di bilancio;
- dovrà evidenziarsi che il co-finanziamento del proponente non sia inferiore a quello previsto dal precedente art. 8.2. **Il cofinanziamento non dovrà di norma essere impiegato ai fini del raggiungimento del pareggio, ma dovrà costituire viceversa un valore aggiunto rispetto ad esso.**

N.B. Box costi del personale

Per i costi del personale **non** andranno impiegati i costi medi previsti dalle tabelle ministeriali (Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024), ma bensì i costi reali attesi dall'operatore economico.

Capo 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 21. Criterio per la selezione degli EG

La selezione avverrà esclusivamente su parametri qualitativi o comunque discrezionali, come meglio indicati nella tabella che segue.

Considerato che non rileva una competizione sull'elemento prezzo, e che l'intero procedimento è finalizzato a delineare il quadro di azione nell'ambito del quale l'AP e l'EG condivideranno la definizione e la realizzazione del progetto, non è prevista una separazione sostanziale tra componente gestionale e quadro economico, ambedue parti irrinunciabili della proposta progettuale.

Del resto l'apprezzamento della fattibilità delle diverse possibilità gestionali non può che presupporre la conoscenza del loro impatto economico e della loro complessiva sostenibilità, al fine di consentire all'AP di individuare la soluzione progettuale, globalmente intesa in tutti i suoi aspetti, che meglio risponda all'interesse pubblico che la co-progettazione si prefigge di conseguire.

Verrà ammesso al tavolo di co-progettazione e sarà nominato EG l'ETS collocato al primo posto della graduatoria di merito.

21.1. Criteri e punteggi

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI			Punteggio Max
A	Profilo esperienziale dell'ETS, mission di progetto e conoscenza del territorio		20
	A1	Curriculum e mission del soggetto candidato (in caso di raggruppamento di tutti i soggetti raggruppati), con evidenza del <i>know how</i> posseduto dall'ETS e ritenuto rilevante nell'ambito dei target delle linee di azione progettuale, e con evidenza dell'esperienza maturata in progetti e servizi affini, avuto particolare riguardo a quelli ubicati in realtà socio-territoriali analoghe al territorio in cui ricade l'AP	5
	A2	Mission progettuale, quadro assiologico e principi ispiratori del progetto presentato, con evidenza dei profili di coerenza rispetto agli obiettivi ed alle finalità indicati dall'AP nel presente avviso	5
	A3	Analisi del contesto territoriale in relazione alle linee di attività ed ai relativi target, con evidenziazione dei punti di forza e delle opportunità, e delle correlative azioni per potenziarle/implementarle, nonché delle debolezze e delle minacce, e delle correlative azioni per ridurle/fronteggiarle. La lettura dovrà evidenziare la conoscenza dei servizi e delle opportunità rivolti alle persone rispondenti al target di progetto presenti sul territorio ed in territori limitrofi, al fine di evidenziare eventuali ambiti non adeguatamente presidiati e/o meritevoli di potenziamento, mappando altresì interventi e principali network di stakeholder attivi anche a livello informale nei territori coinvolti	10
B	Proposta Progettuale: Profili connessi alla gestione		50
	B1	Criteri, strumenti e modalità operative per la presa in carico degli utenti e per l'analisi delle competenze con le opportune differenziazioni per le diverse tipologia di target	10
	B2	Criteri, strumenti e modalità operative per l'avvio, l'accompagnamento ed il monitoraggio del percorso di integrazione lavorativa con le opportune differenziazioni per le diverse tipologia di target	10
	B3	Criteri e modalità operative per la costruzione, il mantenimento e lo sviluppo di reti formali di partenariato con enti territoriali, parti sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro ed alla costruzione della "banca dati aziende", ovvero di quelle aziende disponibili all'attuazione di dette azioni.	10

	B4	Consistenza minima della “banca dati aziende” che l’ETS s’impegna a garantire sin dal momento di stipula della convenzione.	5
	B5	Descrizione delle modalità proposte per la costituzione dell’equipe di lavoro e per le relative interrelazioni con i servizi sociali di base e dei servizi specialistici.	5
	B6	Modello di coordinamento delle attività	5
		Descrizione del personale che l’ETS intende impiegare nel progetto: descrizione dei profili professionali impiegati, del relativo piano di impiego (monte ore settimanale e annuale), e dei rispettivi mansionari	5
C	Profili connessi alla co-progettazione ed al monitoraggio		10
	C1	Descrizione del sistema implementato e dei relativi strumenti operativi per le attività di documentazione e rendicontazione delle attività svolte, sotto i profili gestionale, amministrativo e contabile, avuto riguardo anche alla disponibilità di soluzioni informatiche	5
	C2	Descrizione degli strumenti, indicatori, modalità e tempi per il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali in relazione alle attività pianificate e dell’impatto sociale generato dal progetto, in conformità per questo ultimo profilo alle “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (cfr. Decreto 23 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali)	5
D	Profili connessi all’attivazione del territorio		10
	D1	Descrizione delle sinergie concretamente attivabili con il terzo settore ed il territorio, sulla base della lettura effettuata, con specifica indicazione delle collaborazioni già attive, nonché di quelle che il candidato s’impegna ad attivare o promuovere in costanza di rapporto: finalità, obiettivi, progettualità, azioni e strategie di engagement	5
	D2	Strategie e sinergie per la costruzione di una rete sulle politiche attive per il lavoro, per l’attivazione delle risorse sociali del territorio, ed il coinvolgimento di enti terzi, pubblici e no profit	5
E	Valutazione del Piano Economico Finanziario		10
	E1	Coerenza del Piano economico in relazione alle attività proposte.	5
	E2	Co-finanziamento: descrizione dettagliata delle risorse aggiuntive a proprio carico (i.e. non rendicontabili sul budget), intese come risorse di servizi o beni (attrezzature/strumentazioni, sedi operative, ecc.) che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto, con evidenza delle ragioni della scelta e del loro concreto valore aggiunto	5

21.2. Criteri motivazionali e determinazione dei punteggi

ai fini dell’attribuzione dei punteggi, verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del progetto proposto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato; per il criterio E la seconda colonna è valevole solo in quanto compatibile). Quindi la Commissione giudicatrice calolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione”.

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		coefficiente
Non valutabile	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente inadeguato rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,00 a 0,19
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago	Da 0,20 a 0,39

	per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,40 a 0,59
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto – complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire a progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,60 a 0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell’implementazione delle progettualità	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto – in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell’implementazione delle progettualità	Da 0,90 a 1

La commissione valuterà trasversalmente la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e l’effettiva aderenza del progetto alle specificità territoriali.

Si invitano infine i candidati a non essere eccessivamente prolissi. La prolissità, indicativamente integrata in caso di superamento delle pagine suindicate, può incidere in maniera negativa sul giudizio della commissione in quanto oggettivazione di incapacità di sintesi. S’invitano i candidati a non produrre allegati eccedenti la misura suindicata, ultronei rispetto a quanto richiesto dall’avviso pubblico, ovvero superflui ai fini della valutazione, che in tali casi non saranno presi in considerazione dai commissari.

Al termine dell’attribuzione discrezionale dei coefficienti la Commissione incaricata della valutazione delle offerte procederà quindi nei seguenti termini:

- a) alla moltiplicazione di ciascun coefficiente definitivo per il relativo sub-peso. Non si procederà ad arrotondamenti, salvo che per il valore finale di ciascun sub-criterio che sarà arrotondato a due cifre decimali (per eccesso qualora la terza sia pari o superiore a 5);
- b) alla stesura quindi dei punteggi definitivi, come risultanti dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli sub-criteri;
- c) alla proposta di esclusione per i candidati che non abbiano almeno raggiunto il limite tecnico (soglia di sbarramento) fissato nel **60% del punteggio complessivamente previsto**, ovvero che abbiano

presentato un piano economico macroscopicamente insostenibile, o che comunque renda il progetto nel complesso di inverosimile attuabilità o di attuabilità a condizioni inadeguate a garantire le finalità sottese al già manifestato interesse pubblico, ovvero ancora che non preveda il cofinanziamento minimo previsto dal presente avviso.

Capo 8 – FASE ISTRUTTORIA

Art. 22. Disciplina generale delle sedute

Tutte le operazioni si svolgono in seduta riservata: l'assenza di un'offerta economica, al paio con la modalità di trasmissione telematica della proposta progettuale, costituiscono condizioni idonee a garantire la trasparenza dell'iter di valutazione delle proposte.

Art. 23. Verifica della documentazione amministrativa

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla presenza di due testimoni di cui uno con funzioni di segretario, a:

- aprire le manifestazioni di interesse ricevute pervenute esclusivamente via PEC ed a verificare la presenza, validità e completezza della documentazione richiesta dal presente avviso;
- rilevare eventuali mancanze o irregolarità dei documenti o di altri elementi che comportino l'esclusione di singoli concorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti di esclusione, fatte salve le possibilità di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che riporterà i nominativi dei soggetti ammessi ed esclusi dalla successiva valutazione.

Art. 24. Analisi della proposta progettuale

In una o più sedute riservate la commissione di valutazione provvederà a:

- esaminare i contenuti dei progetti tecnici e dei quadri economici ricevuti;
- attribuire i punteggi alle proposte di co-progettazione in base ai criteri specificati al precedente art. 21, e redigere le graduatorie di merito;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che riporterà i nominativi ed i punteggi attribuiti ai soggetti ammessi e, in caso di offerte inadeguate, i nominativi dei soggetti esclusi.

24.1. La commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, e dovrà essere composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del progetto. Si applicano le cause di incompatibilità previste dall'art. 93, comma 5 del d.lgs. 36/2023.

La commissione potrà essere composta:

- da dipendenti dell'AP ovvero dei Comuni che fanno parte dell'ambito territoriale;
- da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o altri enti aggiudicatori, con priorità a quelle che prestino il personale in forma gratuita, in ossequio al principio di economicità;
- da professionisti esterni con specifica formazione ed esperienza in relazione all'oggetto del progetto.

Capo 9 – NOMINA DEGLI EG E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO

Art. 25. Nomina degli Enti Gestori (EG)

Acquisirà automaticamente la qualifica di EG l'ETS collocato al primo posto della graduatoria di merito, il quale acquisirà quindi il diritto di accedere alla fase di coprogettazione.

Art. 26. Fase di coprogettazione

A seguito dell'individuazione dell'EG, si avvierà con lo stesso stesso una fase di co-progettazione destinata a definire nei dettagli le linee di attività progettuali, le modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento, nonché, le modalità di rendicontazione delle attività.

Nel particolare la fase di coprogettazione:

- prende a riferimento le proposte progettuali dell'EG
- presuppone la loro discussione critica, e la definizione delle variazioni ed integrazioni ritenute necessarie, in coerenza con i programmi dell'AP,
- presuppone la definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto in particolare della definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- presuppone l'analitica definizione del costo delle diverse prestazioni e dell'individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie. In questa fase si potrà infatti dare luogo ad una rimodulazione dei budget previsti, sempre entro l'importo complessivo del contributo;
- presuppone l'analitica definizione dei ruoli delle parti, dei criteri specifici per il monitoraggio e le rendicontazioni, delle condizioni convenzionali specifiche.

I tavoli tecnici di progettazione saranno preceduti da idonea convocazione mezzo PEC all'EG, da effettuarsi almeno 3 giorni liberi prima della data prevista per ogni tavolo tecnico.

I tavoli tecnici potranno essere congiunti in relazione a diverse azioni.

Detti tavoli saranno oggetto di puntuale verbalizzazione.

L'output finale dei tavoli tecnici dovrà consistere, per ciascuna azione:

- nel progetto esecutivo, che cristallizzerà la conformazione progettuale e le specifiche attività previste, salvi possibili riorientamenti in itinere sulla base delle necessità rilevate;
- nel quadro economico definitivo,
- nello schema di convenzione definitivo (non modificabile *in pejus* per AP);

i quali saranno oggetto di formale approvazione da parte dell'AP, a conclusione della fase in parola.

Con l'approvazione del PE l'EG s'impegna al versamento diretto al soggetto all'uopo individuato la somma di € 2.500,00 (oneri previdenziali e/o fiscali inclusi), relativi al ruolo di supervisione amministrativa nel procedimento di coprogettazione, i cui riferimenti saranno resi noti in fase esecutiva.

Art. 27. Fase della stipula e fase esecutiva

27.1. Stipula della convenzione

L'AP e l'EG selezionato, salva diversa determinazione della prima, procederanno alla stipula di apposita convenzione, riportante gli obblighi delle parti coinvolte nel progetto. Nella convenzione saranno definiti i ruoli e gli impegni delle parti, ed essa avrà, quali allegati integranti e sostanziali, il progetto esecutivo steso all'esito della co-progettazione, nonché il piano economico.

Fino al momento della sottoscrizione della convenzione l'AP si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza riconoscere alcun compenso, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai candidati. Il presente avviso pubblico non dà origine ad alcun accordo di tipo economico. Il trasferimento del fondo di competenza del partner selezionato per la co-progettazione, avverrà a seguito di sottoscrizione della convenzione, secondo le tranche e le tempistiche ivi definite.

Art. 28. Modalità di erogazione del contributo

Le modalità e le tempistiche di erogazione del contributo saranno definite in fase di co-progettazione, ferma restando la facoltà dell'AP di determinare unilateralmente i parametri in caso di disaccordo.

L'ente attuatore è pertanto tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo contabili.

Gli uffici competenti dell'AP si riservano in ogni caso di revocare in tutto o in parte la quota dovuta all'ETS in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione.

Il contributo potrà essere ridotto in base alle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate (revoca parziale).

È disposta la revoca integrale del contributo assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti nonché nel caso di contravvenzione alle previsioni contenute nel presente Avviso, avuto particolare riguardo alla sussistenza di irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e sussistenza di doppio finanziamento pubblico degli interventi;

Resta inteso che eventuali modifiche progettuali non tempestivamente comunicate all'A', o non approvate da quest'ultima, possono comportare la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate.

Il pagamento di quanto dovuto all'EG avverrà in ogni caso successivamente all'accettazione della richiesta di rimborso, corredata da idonea ed analitica rendicontazione dei costi sostenuti, in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della documentazione presentata e all'ammissibilità della spesa.

Capo 10 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Art. 29. Controllo sul possesso dei requisiti

Fatti salvi i casi in cui i controlli siano ex lege obbligatori, l'AP si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli, anche a campione, rispetto alle autocertificazioni rese dagli ETS in sede procedimentale.

Art. 30. Controversie

30.1. Procedure di ricorso in materia di scelta degli EG

Per ogni controversia circa il procedimento di scelta degli EG, si rinvia al del decreto legislativo n. 104 del 2010. L'autorità competente è il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sez. distaccata di Brescia.

30.2. Controversie in fase esecutiva

Tutte le controversie derivanti dalla convenzione, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria territorialmente competente in ragione della sede legale dell'AP, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 31. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., l'AP (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione della convenzione.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la gestione del procedimento; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni che verranno di volta in volta costituite;

- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'AP in sede giudiziaria;

inoltre, con riferimento agli EG, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente per finalità connesse alla normativa sulla trasparenza;

il trattamento è connesso a finalità di interesse pubblico, sicché si prescinde dall'acquisizione del consenso, e la presentazione dell'offerta comporta implicitamente l'accettazione del trattamento.

Il Dirigente

Gianpietro Pezzoli

(documento firmato digitalmente)